



COMUNE DI MASI

(Provincia di Padova)

Ord. n°02

Del 02 marzo 2015

OGGETTO: BRUCIATURA IN CAMPO DI RAMAGLIE E RESIDUI DI POTATURA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

La pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

La combustione controllata di residui vegetali ha tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti, di sostanze naturali non pericolose fino alle discariche pubbliche;

Sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;

Per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;

L'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;

L'art. 14 comma 8 lettera b) della legge 11.08.2014 n°116, di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n°91, ha introdotto all'articolo 182, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 dopo il comma 6 il comma 6-bis seguente: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*

L'art. 14 comma 8 lettera b-sexies) della legge 11.08.2014 n°116, di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n°91, ha aggiunto in fine al comma 6 dell'articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, il seguente periodo: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.*

CONSIDERATO che:

È evidente che la *ratio* dell'art. 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'art. 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi sui



COMUNE DI MASI

(Provincia di Padova)

rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “*norme in materia ambientale*” e nello specifico:

1. l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile.
2. L'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
3. L'art.256 bis comma 6-bis sopra richiamato;

VISTI:

- la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante “*attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*”, che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*;

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” ;

RICHIAMATO l'articolo 17 lettera i) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°07 del 31.03.2006 che recita: *è vietato accendere fuochi per bruciare immondizie, sterpaglie rifiuti e quant'altro su tutto il territorio comunale. È fatta salva l'attività connesse alle esigenze di coltivazioni delle aree agricole (es.: bruciatura delle stoppie per la prevenzione e la lotta alla nottua e alla piralide del granoturco)*;

RISCONTRATO che quanto disposto dal sopra richiamato articolo 17 è in parte in contrasto con le norme introdotte dalla legge 11.08.2014, n.11 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n.91.

RITENUTO necessario, in attuazione dell'art. 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n.152/2006 cit.:

- Garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- Disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- Prevenire un'interpretazione ed una applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- Assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi.

ORDINA

1. paglia, sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art.2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
2. in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione *in loco* mediante apposite macchine



COMUNE DI MASI

(Provincia di Padova)

operatrici, è consentita, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 lettera i) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate,

3. fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'art. 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.
4. la combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.
5. la combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a. le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d. la combustione deve avvenire ad almeno 35 metri da edifici di terzi;
 - e. la combustione deve avvenire ed ad una distanza sufficiente per non arrecare danno a piante o altri beni altrui, e comunque mai inferiore a 5 metri dal confine o da elementi sensibili;
 - f. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - g. l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - h. nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dall'abbruciamento;
 - i. nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi;
 - j. nelle fasce adiacenti alle strade comunali entro una fascia di 20 metri non possono accendersi fuochi;
 - k. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
6. in caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune ed al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo.
7. nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche che o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di



COMUNE DI MASI

(Provincia di Padova)

bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Veneto o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a :
 - al Prefetto di Padova;
 - alla Regione Veneto;
 - alla Provincia di Padova;
 - all'ARPA, sede regione Veneto;
 - al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Castelbaldo;
 - al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Padova;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova;
 - Comando Polizia Locale di Merlara;

Il Sindaco